

**IN BREVE n. 16-2008**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

**ASSEGNI LIBERI da Sole 24 ore**

Le nuove disposizioni in tema di antiriciclaggio ex Dlgs 231/2007, prevedono in materia di assegni, che dal 30 aprile 2008 banche e poste potranno rilasciare moduli di assegni bancari e postali in forma libera (ossia senza la dicitura «non trasferibile») solamente su richiesta scritta del cliente, il quale potrà utilizzarli solamente per importi inferiori a 5.000 euro.

Da tale data, per ogni modulo è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta, la somma di 1,50 euro, mentre non è dovuta per gli assegni consegnati ai clienti prima del 30 aprile ed utilizzati dopo, purché sempre entro la soglia limite di 5.000 euro.

Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dal nuovo decreto, quindi, per l'incasso degli assegni in bianco a disposizione di valore inferiore ai 5.000 euro, non sarà necessario versare l'imposta di 1,50 euro, mentre per quelli di valore pari o superiore a tale importo, sarà necessario presentarli all'incasso prima del 30 aprile 2008 altrimenti sarà indispensabile utilizzare i nuovi assegni muniti di clausola di intrasferibilità.

**In particolare**

- gli assegni di cui è consentita la girata (cioè quelli “trasferibili”) dovranno recare la girata “piena” ossia il beneficiario dell'assegno deve essere identificato con i dati anagrafici o la ragione sociale e se a sua volta gira l'assegno occorre l'indicazione del suo codice fiscale
- gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente (cioè quelli emessi con la formula “mio”, “a me stesso”, “a me medesimo”, ecc.) potranno essere incassati in contanti solo dalla persona che li ha emessi ovvero potranno essere girati unicamente per l'incasso a una banca o alle poste. Non potranno, dunque, essere girati a un soggetto qualsiasi né potranno circolare “al portatore”.

**FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI**

**VIII Centenario della Regola Franciscana**

Data di emissione 16 aprile 2008



**INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA**  
**indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati**  
 **mese di marzo 2008**

anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
<b>1995</b> <b>(base 100)</b>	97,02	97,81	98,60	99,12	99,74	<b>100,26</b>	100,35	100,70	100,96	101,49	102,10	102,28
<b>1996</b> <b>%</b>	102,4 5,5	102,7 5,0	103,0 4,5	103,6 4,5	104,0 4,3	104,2 3,9	104,0 3,6	104,1 3,4	104,4 3,4	104,5 3,0	104,8 2,6	104,9 2,6
<b>1997</b> <b>%</b>	105,1 2,6	105,2 2,4	105,3 2,2	105,4 1,7	105,7 1,6	105,7 1,4	105,7 1,6	105,7 1,5	105,9 1,4	106,2 1,6	106,5 1,6	106,5 1,5
<b>1998</b> <b>%</b>	106,8 1,6	107,1 1,8	107,1 1,7	107,3 1,8	107,5 1,7	107,6 1,8	107,6 1,8	107,7 1,9	107,8 1,8	108,0 1,7	108,1 1,5	108,1 1,5
<b>1999</b> <b>%</b>	108,2 1,3	108,4 1,2	108,6 1,4	109,0 1,6	109,2 1,6	109,2 1,5	109,4 1,7	109,4 1,6	109,7 1,8	109,9 1,8	110,3 2,0	110,4 2,1
<b>2000</b> <b>%</b>	110,5 2,1	111,0 2,4	111,3 2,5	111,4 2,2	111,7 2,3	112,1 2,7	112,3 2,7	112,3 2,7	112,5 2,6	112,8 2,6	113,3 2,7	113,4 2,7
<b>2001</b> <b>%</b>	113,9 3,1	114,3 3,0	114,4 2,8	114,8 3,1	115,1 3,0	115,3 2,9	115,3 2,7	115,3 2,7	115,4 2,6	115,7 2,6	115,9 2,3	116,0 2,3
<b>2002</b> <b>%</b>	116,5 2,3	116,9 2,3	117,2 2,4	117,5 2,5	117,7 2,3	117,9 2,3	118,0 2,3	118,2 2,5	118,4 2,6	118,7 2,6	119,0 2,7	119,1 2,7
<b>2003</b> <b>%</b>	119,6 2,7	119,8 2,5	120,2 2,6	120,4 2,5	120,5 2,4	120,6 2,3	120,9 2,5	121,1 2,5	121,4 2,5	121,5 2,4	121,8 2,4	121,8 2,3
<b>2004</b> <b>%</b>	122,0 2,0	122,4 2,2	122,5 1,9	122,8 2,0	123,0 2,1	123,3 2,2	123,4 2,1	123,6 2,1	123,6 1,8	123,6 1,7	123,9 1,7	123,9 1,7
<b>2005</b> <b>%</b>	123,9 1,6	124,3 1,6	124,5 1,6	124,9 1,7	125,1 1,7	125,3 1,6	125,6 1,8	125,8 1,8	125,9 1,9	126,1 2,0	126,1 1,8	126,3 1,9
<b>2006</b> <b>%</b>	126,6 2,2	126,9 2,1	127,1 2,1	127,4 2,0	127,8 2,2	127,9 2,1	128,2 2,1	128,4 2,1	128,4 2,0	128,2 1,7	128,3 1,7	128,4 1,7
<b>2007</b> <b>%</b>	128,5 1,5	128,8 1,5	129,0 1,5	129,2 1,4	129,6 1,4	129,9 1,6	130,2 1,6	130,4 1,6	130,4 1,6	130,8 2,0	131,3 2,3	131,8 2,6
<b>2008</b> <b>%</b>	132,2 2,9	132,5 2,9	133,2 3,3									

1. Nella prima riga sono riportati gli indici ISTAT
2. Nella seconda riga sono indicate le percentuali di incremento rispetto all'anno precedente

Ai fini del calcolo del TFR per i lavoratori il cui rapporto è terminato tra il 15 marzo ed il 14 aprile 2008, occorre aggiornare il TFR maturato al 31 gennaio 2008 dello 1,171662%.

### **SCHEDA CARBURANTE**

Riportiamo in allegato lo studio di \_\_\_\_\_, dato che non sempre lo stesso è eseguito in modo corretto, con spiacevoli conseguenze in termini di recupero di imposte da parte degli organi competenti.

**IN ALLEGATO A PARTE - Scheda carburante (documento 056)**

## **CASSA RAGIONIERI**

I Ministeri del Lavoro e dell'Economia hanno approvato la delibera del Consiglio di amministrazione circa la modalità di pagamento degli oneri di riscatto che potranno essere pagati in 120 rate senza interessi secondo quanto previsto per le casse di previdenza INPS e INPDAP dalla Finanziaria 2008.

## **COMPENSI DA LIBERAPROFESSIONE - RISCOSSIONE ACCENTRATA**

La riscossione accentrata dei compensi dovuti dai pazienti ai professionisti medici e paramedici che lavorano presso strutture private è estesa anche per le somme erogate da assicurazioni e casse di assistenza. Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate con la risoluzione 160 del 17 aprile 2008, creando peraltro perplessità e punti interrogativi.

A nulla rileva il fatto che sui compensi sia stata applicata la ritenuta alla fonte a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuto dal percipiente, ai sensi dell'articolo 25 del DPR 600/73: l'obbligo del sostituto di imposta in capo all'erogante non fa venir meno il distinto e autonomo obbligo di riscossione accentrata in capo alle strutture sanitarie private.

**IN ALLEGATO A PARTE - AGENZIA ENTRATE risoluz. 160 del 17.04.08  
(documento 057)**

## **IMPOSTA DI REGISTRO NELLE LOCAZIONI**

Nei contratti di locazione in cui lo Stato assume la qualità di conduttore, entrambi i contraenti hanno l'obbligo di presentare il contratto alla registrazione ma solo il locatore deve assolvere il pagamento dell'imposta di registro (Agenzia delle entrate risoluzione n.159 del 17 aprile 2008).

**IN ALLEGATO A PARTE - AGENZIA ENTRATE risoluz. 159 del 17.04.08  
(documento 058)**

## **GLI ELEMENTI PER DISTINGUERE IL LAVORO SUBORDINATO DA QUELLO AUTONOMO**

Con sentenza n. 9812 del 14 aprile 2008, la Cassazione ha affermato che l'elemento decisivo per contraddistinguere il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro.

Ulteriori indici di subordinazione, che potranno essere presi in considerazione dal giudice di merito, possono essere l'assenza del rischio d'impresa, la continuità della prestazione, l'obbligo di osservare un orario di lavoro, la cadenza e la forma della retribuzione, l'utilizzazione di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro.